

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero OMISSIS del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da:

BANCA

- *ricorrente* -

nei confronti di

CREDITORE

- *controricorrente* -

Nonché

CONSORZIO

- *intimato* -

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2622/2018, pubblicata in data 19 aprile 2018 (e notificata in data 28 maggio 2018);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 11 luglio 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CREDITORE ha pignorato, in danno del Consorzio, i crediti vantati da quest'ultimo nei confronti della Banca. A seguito della dichiarazione di quantità resa da quest'ultima in senso negativo, ha promosso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 548 c.p.c..

La sua domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Banca, sulla base di un unico motivo.

Ordinanza, Corte di Cassazione, sez. VI civ., Pres. Frasca – Rel. Tatangelo, n. 30500 del 21 novembre 2019

Resiste con controricorso il CREDITORE.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altro intimato. E' stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E' stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

La banca ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia "*Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 524, 547, 548 e 550 c.p.c., rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 4*".

Come emerge dallo stesso ricorso, il CREDITORE ha instaurato nei confronti del Consorzio, tra il 2010 ed il 2011, tre successive distinte procedure esecutive, pignorando in tutti e tre i casi le somme depositate dal consorzio debitore presso la Banca. I tre pignoramenti hanno dato luogo a tre distinti processi esecutivi, che non risultano oggetto di alcun provvedimento di riunione (procedimenti rispettivamente iscritti al n. OMISSIS, al n. OMISSIS ed al n. OMISSIS del R.G.E. del Tribunale di Roma).

La banca terza pignorata ha reso dichiarazione di quantità positiva in relazione alla prima procedura (quella iscritta al n. OMISSIS R.G.E.) e "*negativa*" in relazione alla seconda (quella iscritta al n. OMISSIS). Dopo che aveva ricevuto la notificazione dell'atto di pignoramento relativo alla terza procedura (quella iscritta al n. OMISSIS R.G.E.), ma prima di aver provveduto a rendere l'ulteriore dichiarazione di quantità, ha ricevuto la notifica di un atto di rinuncia agli atti esecutivi da parte del creditore, relativo alla prima procedura (quella iscritta al n. OMISSIS R.G.E.), corredato di un provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione (atti che si sono successivamente rivelati falsi). Avendo ritenuto possibile lo svincolo delle somme pignorate, in base a tali atti, ed avendole concretamente restituite al debitore esecutato, non ha reso dichiarazione di quantità positiva nella terza procedura esecutiva (quella iscritta al n. OMISSIS R.G.E.).

Chiesto dal creditore l'accertamento del suo obbligo, i giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo assorbente il rilievo che al momento della notificazione del terzo pignoramento (n. OMISSIS R.G.E.) la banca era certamente ancora debitrice del consorzio (il che è invero pacifico), mentre la successiva ricezione della falsa rinuncia agli atti del creditore, in quanto relativa alla sola prima procedura (n. OMISSIS R.G.E.), non avrebbe in nessun caso giustificato lo svincolo delle somme depositate, oggetto dell'ulteriore vincolo derivante dall'ultimo pignoramento.

Secondo la banca ricorrente (che ribadisce la sua tesi nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 2), poichè gli artt. 524, 547, 548 e 550 c.p.c., impongono di procedere, anche di ufficio, a riunire al primo gli eventuali successivi pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo credito, essa avrebbe legittimamente ritenuto la rinuncia del creditore e la conseguente dichiarazione di estinzione del primo procedimento (n. OMISSIS R.G.E.) come riferibile anche ai successivi pignoramenti notificati dal CREDITORE, che avrebbero dovuto a questo essere riuniti e, quindi, avrebbe legittimamente proceduto allo svincolo delle somme pignorate, comunque in perfetta buona fede, essendosi la rinuncia e l'estinzione solo

Ordinanza, Corte di Cassazione, sez. VI civ., Pres. Frasca – Rel. Tatangelo, n. 30500 del 21 novembre 2019

successivamente rivelate false, buona fede di cui erroneamente la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Pur sussistendo effettivamente l'obbligo di riunione dei fascicoli formati a seguito di distinti successivi pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo credito (e, più in generale, i medesimi beni), i singoli pignoramenti conservano comunque ciascuno i propri effetti. Di conseguenza, il provvedimento di estinzione relativo ad uno solo di essi, in particolar modo là dove la riunione dei distinti fascicoli non abbia avuto ancora formalmente luogo, non può ritenersi riferibile anche agli altri, diversamente da quanto infondatamente assume la banca ricorrente.

A seguito della ricezione di un atto di pignoramento di un credito, il terzo resta soggetto agli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. e gli atti estintivi del suo debito successivi a tale notificazione non hanno effetti nei confronti del creditore precedente, ai sensi dell'art. 2917 c.c.. In caso di successivi distinti pignoramenti, il vincolo gravante sul terzo è ricollegabile a ciascuno di essi, di modo che se uno dei pignoramenti perde effetti, restano fermi quelli degli altri. Perchè vengano meno gli obblighi di custodia del terzo e gli effetti di cui all'art. 2917 c.c. è dunque necessario che perdano effetti tutti i pignoramenti e ciò può avvenire esclusivamente laddove sia pronunciato uno specifico provvedimento di estinzione in relazione a ciascuno di essi.

In ogni caso si osserva, anche per completezza, che l'avvenuta violazione degli obblighi di custodia derivanti dall'art. 546 c.p.c. da parte del terzo in buona fede, in conseguenza dell'erronea supposizione dell'avvenuta estinzione della procedura esecutiva non può comunque pregiudicare in nessun caso i diritti del creditore precedente (specie se incolpevole). In tale situazione, infatti, restano fermi tutti gli effetti del pignoramento, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 2917 c.c., che rendono inefficace il pagamento effettuato dal terzo dopo la notifica del pignoramento, salvi gli eventuali diritti risarcitori del terzo stesso nei confronti del soggetto che, inducendolo colposamente in errore, gli abbia provocato l'eventuale danno (costituito dall'obbligo di procedere nuovamente al pagamento del medesimo debito in favore del creditore pignorante, senza eventualmente poter recuperare l'importo corrisposto al debitore).

La decisione impugnata è in definitiva conforme ai seguenti principi di diritto, che devono ritenersi regolare la fattispecie: *"la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva originata da un singolo atto di pignoramento non fa venir meno gli effetti degli eventuali successivi distinti e autonomi pignoramenti aventi ad oggetto i medesimi beni; la violazione in buona fede da parte del terzo degli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. non fa venir meno gli effetti conservativi del pignoramento e non pregiudica i diritti del creditore precedente, salvo il diritto del terzo ad ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del suo errore"*.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Corte di Cassazione, sez. VI civ., Pres. Frasca – Rel. Tatangelo, n. 30500 del 21 novembre 2019

- rigetta il ricorso;

- condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*